



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1172 c.nav.

Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a cento per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Capo	II — Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-1172-inosservanza-delle-norme-sull-impiego-delle-maestranze/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it